

23 GEN. 2012



*Ministero dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI



Deliberazione 23 gennaio 2012

Elenco ricognitivo delle deliberazioni di cancellazione dall'Albo adottate dalle Sezioni regionali e provinciali per mancato aggiornamento dell'iscrizione ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, lettera c), n. 8, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.

IL COMITATO NAZIONALE DELL' ALBO NAZIONALE  
GESTORI AMBIENTALI

**Visto** l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;

**Visto**, in particolare, l'articolo 212, comma 8, del D. Lgs. 152/06, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, lettera c), n. 8, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, il quale prevede che le iscrizioni all'Albo di cui allo stesso comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, devono essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo n. 205/10;

**Visto** il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

**Vista** la propria deliberazione 26 ottobre 2011, n. 4, relativa alla cancellazione dall'Albo delle imprese iscritte ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, che non hanno presentato la domanda di aggiornamento dell'iscrizione entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

**Viste** le proprie direttive di cui alle circolari n. 432 del 15 marzo 2011 e n. 1461 del 16 dicembre 2011;

**Vista** le deliberazioni delle Sezioni regionali e provinciali relative alla cancellazione delle suddette imprese:

|                                                         |               |                      |
|---------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| Sezione regionale dell'Abruzzo                          | prot. n. 404  | del 20 gennaio 2012; |
| Sezione provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano | prot. n. 141  | del 23 gennaio 2012; |
| Sezione regionale della Basilicata                      | prot. n. 170  | del 20 gennaio 2012; |
| Sezione regionale della Calabria                        | prot. n. 546  | del 20 gennaio 2012; |
| Sezione regionale della Campania                        | prot. n. 865  | del 23 gennaio 2012; |
| Sezione regionale dell'Emilia Romagna                   | prot. n. 2122 | del 20 gennaio 2012; |
| Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia             | prot. n. 533  | del 23 gennaio 2012; |

Sezione regionale del Lazio  
Sezione regionale della Liguria  
Sezione regionale della Lombardia  
Sezione regionale delle Marche  
Sezione regionale del Molise  
Sezione regionale del Piemonte  
Sezione regionale della Puglia  
Sezione regionale della Sardegna  
Sezione regionale della Sicilia  
Sezione regionale della Toscana  
Sezione provinciale della Provincia Autonoma di Trento  
Sezione regionale dell'Umbria  
Sezione regionale della Valle D'Aosta  
Sezione regionale del Veneto

prot. n. 1850 del 20 gennaio 2012;  
prot. n. 1145 del 20 gennaio 2012;  
prot. n. 6506 del 20 gennaio 2012;  
prot. n. 288 del 20 gennaio 2012;  
prot. n. 167 del 20 gennaio 2012;  
prot. n. 1400 del 20 gennaio 2012;  
prot. n. 1401 del 20 gennaio 2012;  
prot. n. 704 del 20 gennaio 2012;  
prot. n. 974 del 23 gennaio 2012;  
prot. n. 3403 del 20 gennaio 2012;  
prot. n. 335 del 20 gennaio 2012;  
prot. n. 361 del 20 gennaio 2012;  
prot. n. 105 del 20 gennaio 2012;  
prot. n. 1836 del 20 gennaio 2012;

## DELIBERA

### Articolo 1

1. Le imprese di cui alle deliberazioni delle Sezioni regionali e provinciali indicate in premessa, iscritte all'Albo ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro il 14 aprile 2008, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, sono cancellate dall'Albo in quanto non hanno provveduto all'aggiornamento dell'iscrizione entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.

2. Avverso le deliberazioni di cui al comma 1 è ammesso ricorso al Comitato Nazionale entro il termine di trenta giorni o al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni. I termini per le impugnative decorrono dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo alla presente deliberazione.

IL SEGRETARIO

Anna Silvestri



IL PRESIDENTE

dott. Eugenio Onori

*[Handwritten signature of dott. Eugenio Onori]*